

## ***DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 25 FEBBRAIO 2000***

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;

Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modificadella direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L32 del 22 aprile 1999;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministero delle politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali:

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Art. 1

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m)h aggiunta la seguente

"m - bis) la quantit` di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previstodall'articolo 8".

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche: il comma 1, h sostituito dal seguente:

"1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare h la denominazione previstaper tale prodotto dalle disposizioni della Comunit` europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizionila denominazione di vendita h la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari oamministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso";

"1 bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita hcostituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessarioda informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura edistinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodottoh legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non siatale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazionidescrittive sulla sua natura e utilizzazione.

quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non pur essere usata,quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta inmaniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.

quinqies. Nella ipotesi di cui al comma 1- quater, il produttore, il suo mandatario o il soggettoresponsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatola documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concertocon i Ministeri della sanit` e delle politiche agricole, entro i sessanta giorni dalla presentazione delladomanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonchiindicazioni di utilizzazione".

Art. 3

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b),h aggiunta la seguente:

"b-bis) la designazione "amido (i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella"amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua originevegetale specifica, qualora l'amido possa

contenere glutine".

Art. 4

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) nei prodotti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;"

Art. 5

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato)

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figurino nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; qualora l'ingrediente o la categoria di ingrediente sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale a caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a un ingrediente o una categoria di ingredienti:

la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;

quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta

La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti o alla categoria di ingredienti in questione. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari".

Art. 6

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine minimo di conservazione ha la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro...." Quando la data contiene l'indicazione del giorno con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine...." negli altri casi".

Art. 7

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2"

Art. 8

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremila a lire diciotto milioni. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire seimila. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo deve essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio".

Art. 9

Norme transitorie

È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del

presente decreto, purchi conformi alle disposizioni del decreto legislativo del 27 gennaio1992, n. 109; i prodotti cosl etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per completezza riportiamo anche le norme che regolamentano i prodotti dietetici